

CLXXXIX.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione d'invito al Senato al funerale anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II, e sorteggio della Deputazione — Sorteggio di altra Deputazione incaricata di presentare gli omaggi e gli augurî di capo d'anno alle LL. Maestà — Approvazione senza osservazioni per alzata e seduta dei seguenti progetti di legge: 1. Proroga della Convenzione di navigazione colla Francia; 2. Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini; 3. Proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885: Risanamento della città di Napoli; 4. Proroga del termine fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni; 5. Approvazione della Convenzione monetaria del 6 novembre 1885, e dell'atto addizionale del 12 dicembre 1885 — Votazione segreta dei sopradetti cinque progetti di legge, nonchè di quello per disposizioni sul lavoro dei fanciulli, e per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei Depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il culto ed all'Asse Ecclesiastico di Roma, per l'anno 1886. — Risultato delle votazioni — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Marina e dell'Agricoltura, Industria, e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Angioletti domanda un congedo di dieci giorni; il Senatore d'Amcona di un mese per motivi di salute; e i Senatori Cambray-Digny di otto giorni ed Alfieri di Sostegno di dieci giorni per motivi di famiglia, i quali congedi vengono dal Senato accordati.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura della seguente lettera, diretta al Presidente del

Senato, da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri:

« Roma, 19 dicembre 1885.

« Il giorno 18 del prossimo nuovo anno verrà, a cura di questo Ministero, celebrato nel Pantheon, come negli anni scorsi, un solenne funerale per la commemorazione dell'8° anniversario della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II.

« Mentre mi onoro darne partecipazione alla E. V., La prego di provvedere affinchè come in passato, l'onorevole Senato del Regno sia rappresentato alla pia cerimonia da una Deputazione dei suoi onorevoli Membri.

« Mi riservo di fare conoscere a tempo opportuno a V. E. l'ora in cui incomincerà la funebre funzione, e di inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli Senatori che vorranno unirsi alla Deputazione nell'accennata circostanza.

« Rinnovo intanto alla E. V. gli atti della mia maggiore osservanza.

« Il Ministro
« DEPRETIS ».

PRESIDENTE. Ora si procederà all'estrazione a sorte dei nomi dei signori Senatori che dovranno far parte della Deputazione per recarsi ai funerali suaccennati, e si procederà pure all'estrazione della Deputazione incaricata di presentare alle LL. MM. gli augurî del Senato per il nuovo anno.

Tanto per la prima quanto per la seconda Deputazione, come di consueto, si debbono nominare nove membri effettivi e tre supplenti.

(Il Presidente procedè all'estrazione).

PRESIDENTE. La Deputazione incaricata di rappresentare il Senato ai funerali del glorioso Re Vittorio Emanuele II, resta composta dei signori Senatori: Amore, Sacchi Vittorio, Bonelli Luigi, Sforza-Cesarini, Finocchietti, Auriti, Massarani, Tirelli, Colocci.

Supplenti: Cremona, Boccardo e De Riso.

L'altra Deputazione incaricata di presentare alle LL. MM. gli augurî del Senato in occasione del capo d'anno, resta composta come appresso: De Martino, La Russa, Sauli, Reali, De Falco, Vitti, Del Giudice, Farina Agostino, Pettinengo.

Supplenti: Lacaita, Tirelli e Mirabelli.

Prego intanto i signori Senatori a voler riempire le schede che a suo tempo dovranno essere deposte nelle urne per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il Culto ed all'Asse Ecclesiastico di Roma per l'anno 1886, come al N. II dell'ordine del giorno.

Approvazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine stesso, viene ora la discussione del progetto di legge per la « Proroga della Convenzione di navigazione colla Francia ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 fra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo, e con obbligo di reciprocità, il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facoltà di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani o di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perchè le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerità ed alla regolarità delle comunicazioni postali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Non essendo presente il Relatore del disegno di legge iscritto al numero secondo dell'ordine giorno, passeremo al terzo: « Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini ».

Si darà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:
(V. *Infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge testè letto.

Niuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il....

(Approvato).

Art. 2.

In adempimento di quanto è disposto nell'art. 12 della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell'art. 8 della Convenzione stessa, sarà regolata dalle norme seguenti:

(Approvato).

**Telegrafi sottomarini
posti fuori delle acque territoriali.**

Art. 3.

Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo od altro ordigno di un telegrafo sottomarino legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sarà punito colla carcere per la durata non minore di un anno e con multa non minore di lire cinquecento, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.

(Approvato).

Art. 4.

Il precedente articolo non è applicabile a coloro che, dopo avere usate le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino, od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.

Essi debbono però dar notizia della rottura

o del deterioramento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo; altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà soggetto alla pena della multa da lire 51 a 500 colui che avrà scientemente imbarcato istrumenti atti esclusivamente a spezzare od a distruggere i telegrafi sottomarini.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:

1. Chiunque in alto mare per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avrà rotto il filo di un telegrafo sottomarino od avrà ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;

2. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.

Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento dovrà darne notizia alle autorità del primo porto dove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potrà aumentarsi sino a quattro mesi e la multa sino a lire 600.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà punito con la multa da lire 51 a 500:

1. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osserverà le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri;

2. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di ve-

dere i detti segnali, non si ritirerà, o non si terrà lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino;

3. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizioni di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terrà lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.

(Approvato).

Art. 8.

Sarà punito con la multa da lire 51 a 500 e con la carcere da sei-giorni ad un mese:

1. Il capitano di una nave, il quale avrà gettato l'ancora alla distanza minore di un quarto di miglio nautico da un telegrafo sottomarino, di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di linee di segnali od in altro modo; od avrà urtato in un segnale destinato ad indicare la posizione di un telegrafo sottomarino, salvo il caso di forza maggiore;

2. Il padrone di una barca peschereccia, il quale non terrà le reti almeno alla distanza di un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un telegrafo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca, che scorgono o sono in grado di scorgere la nave telegrafica portante i suddetti segnali, avranno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non potrà eccedere 24 ore;

3. Il padrone di una barca da pesca, il quale non terrà le sue reti alla distanza almeno di un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini.

(Approvato).

Telegrafi sottomarini nelle acque territoriali.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati sieno stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.

Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.

(Approvato).

Disposizioni generali.

Art. 10.

La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, ed ai regi tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.

(Approvato).

Art. 11.

La competenza a conoscere dei suddetti reati commessi nel territorio dello Stato e nel mare territoriale è determinata dal luogo ove sono avvenuti.

Se i reati sono avvenuti in alto mare od in paese straniero, la competenza appartiene alle autorità del luogo del primo approdo della nave nel regno, quando non sia stata fatta denuncia ai regi consoli od ai comandanti dei legni della regia marina all'estero; ed alla autorità del luogo ove la nave è iscritta, quando è stata fatta la denuncia, salvo in questo ultimo caso la giurisdizione consolare.

Se il nazionale abbia commesso alcuno dei reati previsti dalla presente legge a bordo di nave straniera in alto mare e debba essere giudicato nel regno, si osserveranno a suo riguardo le regole di competenza stabilite dalle leggi comuni in vigore.

(Approvato).

Art. 12.

L'azione penale derivante dai suddetti reati si esercita di ufficio.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1885

Art. 13.

I procedimenti riguardanti tali reati dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

(Approvato).

Art. 14.

I reati puniti dalla presente legge potranno essere provati nei modi e per mezzo degli ufficiali indicati nel Codice di procedura penale e in quello per la marina mercantile.

Allorchè gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi designate a questo fine da uno degli Stati che presero parte alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, e posteriormente vi aderirono, hanno ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla Convenzione stessa, potranno esigere dal capitano o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si dovrà subito prenderè nota sui detti documenti.

Inoltre i mentovati ufficiali potranno compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato, qualunque sia la nazionalità della nave su cui fu commesso. I verbali saranno compilati giusta le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni potranno nella loro lingua aggiungere o farvi aggiungere tutte le spiegazioni che crederanno utili apponendovi la propria sottoscrizione.

Questi verbali compilati da comandanti nazionali avranno in giudizio piena fede sino alla iscrizione in falso, e sino a prova contraria, quando siano stati compilati da ufficiali e comandanti navi straniere.

(Approvato).

Art. 15.

Il capitano di una nave italiana, il quale si nega di esibire i documenti chiestigli dagli ufficiali indicati nel precedente articolo, sarà soggetto alla multa da lire 51 a 500.

(Approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali che, giusta il primo capoverso dell'articolo 14, hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici ufficiali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici ufficiali dello Stato.

(Approvato).

Art. 17.

In caso di recidiva, sarà inflitto al colpevole il massimo della pena, che potrà essere aumentata anche di una metà.

Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni.

(Approvato).

Art. 18.

Per il colpevole di più reati si attuano le norme stabilite dal Codice penale del 20 novembre 1859 negli articoli 106 e seguenti e del Codice penale Toscano negli articoli 72 e seguenti.

(Approvato).

Art. 19.

Nell'applicazione delle pene stabilite dalla presente legge, si seguiranno altresì le norme indicate dai detti Codici sul passaggio da una ad altra pena, sulle cause che escludono o diminuiscono la imputazione, sul tentativo, sul concorso di più persone ad uno stesso reato e sulla prescrizione.

(Approvato).

Art. 20.

Nei casi indicati negli articoli 3 e 16 della presente legge, il capitano o padrone della

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1885

nave, sulla quale fu commesso il reato, osserverà, quanto all'imputato, le stesse norme indicate negli articoli 436 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

(Approvato).

Art. 21.

Se concorrono circostanze attenuanti a favore dei colpevoli dei reati puniti dalla presente legge, si dovrà diminuire la pena di un grado.

(Approvato).

Art. 22.

Saranno dichiarati civilmente responsabili delle multe inflitte per reati puniti dalla presente legge ed altresì dei danni che ne sono derivati, gli armatori delle navi, su cui i reati furono commessi, anche se la nave loro non appartenga.

Gli altri casi di responsabilità civile saranno regolati dalle norme stabilite nel Codice civile.

Però per l'indennità di cui nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, occorrerà uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

(Approvato).

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge andranno in vigore al 15 gennaio 1886 e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo a discutere il progetto di legge posto al numero 4 dell'ordine del giorno, cioè: « Proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885: Risanamento della città di Napoli ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3^a), per estendere ai comuni, che ne faranno richiesta, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della stessa, è prorogato di un anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, vien rimandato allo scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il termine per la concessione dei prestiti ai privati fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a), è prorogato nuovamente a tutto il 31 dicembre 1886.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, vien rimandato a scrutinio segreto.

Resta ancora a discutersi il progetto di legge: « Approvazione della Convenzione monetaria del 6 novembre 1885 e dell'atto addizionale del 12 dicembre 1885 ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885, fra l'Italia, la Francia, la Grecia e la Svizzera, nonché all'Atto addizionale alla convenzione stessa, ivi sottoscritto il 12 dicembre 1885 fra gli Stati medesimi ed il Belgio, le ratifiche dei quali atti vennero scambiate a Parigi il . . .

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domandà la parola, trattandosi di articolo unico, si ritiene rimandato alla votazione a scrutinio segreto.

Avverto i signori Senatori, i quali avranno, credo, riempite le schede loro consegnate per la nomina dei Commissari di cui al N. II dell'ordine del giorno, che, allorquando si recheranno a votare i progetti di legge testè discussi, dovranno deporre le schede nelle urne appositamente destinate.

Si procede ora all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge portati all'ordine del giorno.

(Il Senatore, Segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si procederà all'estrazione a sorte dei nomi degli scrutatori.

(Il Presidente fa l'estrazione dei nomi degli scrutatori).

Per la nomina dei Commissari per l'Amministrazione del Fondo per il culto, riescono a scrutatori i Senatori Della Rocca, Delfico e Sacchi Gaetano.

Per la nomina dei tre Commissari all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma per l'anno 1886 sono i signori Senatori De Filippo, Corsi Luigi, Miraglia.

Per la nomina dei tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti sono i signori Senatori Sforza Cesarini, Pallavicini Emilio e Majorana-Calatabiano.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni sui diversi progetti di legge iscritti all'ordine del giorno e per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma per l'anno 1886.

1. Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini.

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato approva).

2. Proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885. Risanamento della città di Napoli.

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

3. Approvazione della Convenzione monetaria del 6 novembre 1885 e dell'atto addizionale del 12 dicembre 1885.

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

4. Proroga del termine fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

5. Proroga della Convenzione di navigazione colla Francia.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva).

Disposizioni sul lavoro dei fanciulli:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva).

Risultato della votazione per la nomina dei vari Commissari.

Sono risultati eletti a Commissari per l'Asse ecclesiastico di Roma pel 1886 i Senatori:

Cencelli	con voti	44
Finali	»	42
Duchoquè	»	39

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1885

A Commissari per il Fondo per il Culto pel 1886, i signori Senatori:

Ghiglieri . . .	con voti	52
Duchoquè . . .	»	40
Rega	»	35

A Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, pel 1886, i signori Senatori:

Cencelli . . .	con voti	47
Sacchi Vittorio	»	46
Majorana-Calatabiano		46

I signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 15 pom.).

